



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 186 del 07-11-2019

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2019/2021, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 30/01/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sette, del mese di novembre con inizio alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto	Sindaco	Presente
Gori Claudio	Assessore	Presente
Bruni Maria	Assessore	Presente
De Carli Alessia	Assessore	Presente
Marziale Claudio	Assessore	Presente
Forlini Gelindo	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 09-10-2019

Il Dirigente del Settore
F.to Michele Smargiassi

addì 09-10-2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Procopio Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 09/10/2019 il Segretario Generale, in funzione di RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha presentato all'attenzione della Giunta Comunale quanto di seguito pedissequamente riportato:

“LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019 si è provveduto ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 del Comune di Frascati

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) del 2013 definisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione come: “Strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione dello stesso fenomeno”;

CONSIDERATO in particolare che le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo e con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (ad esempio la riorganizzazione dei controlli interni), ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato;

PRECISATO come esse siano misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale);

CONSIDERATO che la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione è sia misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, sia criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore;

PRESO ATTO che nel PNA del 2016 si è prevista la rotazione del personale quale importante misura organizzativa preventiva finalizzata a scongiurare il rischio che possano manifestarsi fenomeni corruttivi, seguendo la ratio di diminuire il rischio che si creino relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, fornitori e soggetti terzi e si consolidino situazioni di privilegio “improprie”, specificando che il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo, considerando in particolare come occorra considerare che detta misura debba essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, con la precisazione che - per le considerazioni di cui sopra – essa debba essere vista prioritariamente come uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane;

PRECISATO che dette finalità sono fondate sulle previsioni della legge n. 190/2012, ed in particolare:

1. sull'art. 1, comma 4, lett. e), che prevede come l'ANAC debba definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
2. sull'art. 1, comma 5, lett. b), che prevede come le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono all'ANAC procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
3. sull'art. 1, comma 10, lett. b), che prevede come il RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - proceda alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione

oltre che sulle previsioni dell'art. 16, comma 1, lett. l quater), del d.lgs. n. 165 del 2001, ove è contemplato che i dirigenti dispongano, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

PRECISATO ALTRESÌ che le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro (quali, ad esempio, specifici diritti sindacali) e sia a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione;

CHIARITO che la rotazione deve essere correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, per come già evidenziato dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

PRECISATO che detta circostanza viene definita "infungibilità" e si configura in presenza dell'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento, venendosi a configurare - quindi - nei soli casi in cui lo svolgimento di una prestazione sia direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo, mentre nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non sia assolutamente possibile invocare il concetto di infungibilità;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il PNA 2016 ha contemplato anche la circostanza in cui non sia possibile realizzare la misura della rotazione, che deve valere innanzitutto per le figure dirigenziali e, a seguire, anche per le posizioni organizzative e per gli altri dipendenti, prevedendo che in casi del genere sia peraltro necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto, adottando comunque misure alternative per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione;

SOTTOLINEATO come, in merito, il PNA 2016 abbia previsto la necessità di dovere sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano effetti analoghi a quello della rotazione, quali:

1. la previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del Servizio/Settore il cui Dirigente non possa essere soggetto a rotazione ovvero la promozione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al Dirigente stesso un altro funzionario responsabile di procedimento, investendolo di pregnanti poteri decisori in fase endoprocedimentale, in modo che - ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna - più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria stessa;
2. la posizione in essere, all'interno del Servizio/Settore, di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze da ripartirsi su un numero elevato di responsabili di procedimenti, considerato che la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi quali, ad esempio, quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. In merito, il PNA 2016 ha auspicato che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura, in particolare, che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;

SPECIFICATO pertanto che per i casi in cui il soggetto titolato a disporre la rotazione non sia in grado di poterla attuare è - in ogni caso - necessario e doveroso:

1. motivare adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto;
2. adottare misure "alternative" per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (es.: meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e segmentazione delle responsabilità);

PRESO ATTO che il PTPC deve indicare i criteri sulla cui scorta si debba procedere alla rotazione, previa informazione ai soggetti sindacali, rinviando poi la disciplina della rotazione a successivi atti organizzativi e gestionali di diretta competenza del Sindaco e, per i casi di rotazione differenti da quella dei Dirigenti, di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti;

SPECIFICATO altresì che la rotazione deve essere programmata su base pluriennale, sulla base di un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria senza peraltro ostacolarla, e che per il caso della rotazione dirigenziale è opportuno che sia programmata e prevista nell'ambito dell'atto generale (P.T.C.P.T.) da approvarsi a cura della Giunta Comunale;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24/07/2018, ad oggetto "Discussione mozione prot. n. 39836 del 17/07/2018 avente ad oggetto <proposta di rotazione dei dirigenti nell'ambito della struttura comunale>", si è approvata, con modifiche emendative, la suddetta mozione, sostanzialmente impegnando - con essa - il Sindaco e la Giunta Comunale a procedere ad avviare le necessarie procedure amministrative tese a garantire il rispetto di adeguati criteri di rotazione dei Dirigenti e dei funzionari allo scopo di prevenire adeguatamente eventuali fenomeni corruttivi nel rispetto dei principi di competenza ed equivalenza delle mansioni secondo la normativa di riferimento;

CONSIDERATO che, ad esito di detta approvazione, il Segretario Generale, nelle sue qualità di R.P.C.T., al fine di potere permettere al Sindaco ed alla Giunta Comunale di procedere correttamente in funzione di quanto deliberato, ha provveduto a richiedere un parere all'ANAC, giusta nota prot. n. 57109 del 12/10/2018, poi successivamente integrata con nota prot. n. 59228 del 03/10/2018;

PRECISATO che nella richiesta formulata all'ANAC lo stesso aveva richiesto se fosse "possibile procedere alla rotazione delle figure dirigenziali dell'Ente limitatamente a quelle reciprocamente munite di requisiti tra di loro fungibili ovvero se si debba procedere alla rotazione complessiva di tutte le figure dirigenziali ovvero se si possano assumere ulteriori differenti modalità che vorranno essere, se del caso, indicate da codesta Autorità";

PRESO ATTO del riscontro alla suddetta richiesta, giusta nota ANAC suo prot. n. 29211 del 09/04/2019, assunta al ns. prot. n. 19687 pari data;

VERIFICATO il contenuto della stessa nota, nella quale l'ANAC, nel richiamare – rinviandovi – alle proprie posizioni già precedentemente assunte in subiecta materia (in particolare, alle Deliberazioni n. 13 del 03/02/2015 e n. 555 del 13/06/2018, nonché alla Deliberazione n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del PNA 2016):

1. ha fundamentalmente tenuto a rimarcare come "tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello dell'infungibilità derivante dall'appartenenza del personale da ruotare a categorie professionali specifiche" ricordando altresì poi come "sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici", precisando poi che - di norma – ciò avviene nei casi in cui "lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione al relativo albo";
2. ha ribadito la previsione di cui al PNA 2016, ove si prevede la necessità di "programmare la rotazione dei dirigenti nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo (id est, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali";
3. ha - peraltro - manifestato la necessità che il Comune di Frascati superi la situazione di stallo venutasi a creare in presenza della suddetta richiesta di parere all'ANAC, cui la stessa con la suddetta nota ha fornito riscontro, e che – allo stato – hanno messo lo stesso Ente nelle condizioni di avere dovuto sospendere il giudizio in ordine ai criteri da individuare al fine di attuare quella che è una precisa disposizione di legge, ossia la rotazione delle figure dirigenziali oltre che del personale;
4. ha concluso prevedendo testualmente che "con riferimento alla ritenuta infungibilità di alcuni profili dirigenziali è opportuno compiere una valutazione in merito al tipo di incarico dirigenziale distinguendo quelli di natura strettamente tecnica da quelli di natura amministrativa, alla luce delle indicazioni dell'Autorità sopra riportate. Solo i primi, connotati da specifiche professionalità, sono da ritenersi infungibili e pertanto possono non essere sottoposti alla rotazione qualora non siano disponibili nell'Ente risorse aventi la medesima professionalità", con la successiva indicazione che "il Comune potrà fare riferimento a quanto indicato dall'Autorità nella Delibera n. 555 del 13/06/2018, già richiamata dal RPCT nella richiesta di parere", con la perentoria specifica che "qualora il Comune decidesse di non effettuare la rotazione, sarà tenuto ad adeguare motivatamente. E, comunque, anche in questi casi è altamente auspicabile l'adozione di altre misure di natura preventiva che possano avere effetti

analoghi alla rotazione, come indicato dall'Autorità negli atti regolatori sopra richiamati”;

PRESO ATTO che – nel mentre si stava provvedendo alla posizione in essere delle successive attività consequenziali alla ricezione della suddetta nota dell'ANAC – è stata altresì approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 05-07-2019 avente ad oggetto “MOZIONE N. 34 PROT. 32469 del 18/06/2019 - "ROTAZIONE DEI DIRIGENTI", con la quale, pur senza approvare la mozione stessa, si è peraltro approvato un ordine del giorno nel quale, richiamato integralmente quanto già deliberato con il precedente atto di Consiglio Comunale n. 62 del 24/07/2018, si è demandato alla Giunta Comunale “di programmare entro 60 giorni e secondo le indicazioni del PNA la rotazione dei dirigenti e del personale nel PTPCT contenente i criteri di conferimento degli incarichi, tenendo presente anche le esigenze di organizzazione indotte dall'Amministrazione al piano di riequilibrio”;

RITENUTO DOVEROSO doversi procedere in stretta aderenza con gli atti innanzi riportati, nel rispetto della tempistica concessa nel suddetto ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale;

VALUTATE attentamente le considerazioni dell'ANAC di cui alla nota sopra menzionata indirizzata allo scrivente RPCT e sulla precisa scorta del fatto che il Consiglio Comunale, con l'approvazione dell'ordine del giorno di cui alla propria Deliberazione n. 75/2019, ha espressamente richiamato le previsioni del PNA e quindi – di fatto – ha inteso confermare la valenza oltre che la propria unanime adesione politica di quanto ed a quanto in esso previsto, a sua volta richiamato in modo espresso dall'ANAC in occasione della trasmissione al Segretario Generale dell'invocato parere relativo alla rotazione dei dipendenti dell'Ente, sia pur sempre tenendo bene a mente gli eventuali risvolti che potrebbero derivare dall'applicazione delle stesse previsioni sul bilancio dell'Ente, che attualmente versa in situazione problematica stante l'avvenuto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la necessità, non ulteriormente procrastinabile, di doversi procedere all'assunzione delle dovute ed appropriate determinazioni in subiecta materia, considerate e valutate pariteticamente anche le previsioni di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62/2018 e n. 75/2019, ampliando e modificando le previsioni di cui al paragrafo 3 - III' parte del vigente PTPCT per il triennio 2019/2021 anche con l'indicazione delle modalità con cui attuare una corretta rotazione ordinaria del proprio personale, dirigente e non, con la previsione di doversi procedere alla rotazione del personale che non risponda ai requisiti di infungibilità, prevedendo la sussistenza di detto requisito di infungibilità esclusivamente nel caso di appartenenza degli stessi dirigenti o dipendenti dell'Ente a categorie o professionalità specifiche, che abbiano previsto delle modalità di selezione in cui siano stati richiesti particolari requisiti per il relativo reclutamento, e quindi esclusivamente nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione lavorativa sia direttamente correlata al possesso di un'abilitazione professionale ed all'iscrizione in un relativo Albo, mentre nel caso in cui si tratti di categorie professionali tendenzialmente omogenee non è possibile invocare il concetto di infungibilità;

CONSIDERATO, alla luce di detta rilevazione, di doversi ritenere infungibile, per quanto attiene all'organizzazione del Comune di Frascati, esclusivamente la figura del Dirigente del Settore IV – Tecnico (peraltro, allo stato, vacante), mentre per la responsabilità del Servizio Autonomo dell'Avvocatura la rotazione potrà e dovrà avvenire esclusivamente tra dipendenti dell'Ente parimenti muniti di iscrizione all'Albo professionale degli

Avvocati, prevedendosi, per tutti gli altri casi, invece, l'attivazione dell'istituto della rotazione che – peraltro – dovrà avvenire a costo zero, senza quindi prevedere nuove assunzioni, anche nel rispetto della specifica indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2019;

SPECIFICATO in particolare che

- 1. la rotazione di Dirigenti dovrà essere attivata – alla scadenza degli incarichi attualmente agli stessi assegnati - nei riguardi di coloro i quali rivestano un ruolo di Responsabilità in capo ad un determinato Settore di appartenenza da almeno quattro anni, il tutto anche in ossequio alle previsioni dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, che sancisce ex plurimis l'esigibilità delle mansioni equivalenti a quelle per le quale il prestatore di lavoro è stato assunto, e ciò - peraltro – senza omettere di specificare che le mansioni (rectius, l'incarico dirigenziale) di nuova assegnazione dovrà comunque essere connotato da un peso quanto più possibile simile a quello connotante la responsabilità sino a quel momento assegnata allo stesso Dirigente;*
- 2. ove, eventualmente, non dovessero rinvenirsi situazioni conformi a quanto innanzi esposto, non si dovrà procedere alla rotazione sino a quando non si sarà venuta a configurare una tale specifica situazione in capo ad almeno un dirigente;*
- 3. ove, invece, dovesse configurarsi una situazione conforme a quella innanzi esposta in capo ad un solo Dirigente tra quelli in servizio, alla data di scadenza dell'incarico di responsabilità attualmente allo stesso conferito, il medesimo dovrà ruotare con un altro Dirigente parimenti non infungibile, preferibilmente con quello che abbia comunque maturato una maggiore anzianità di responsabilità nel Settore di assegnazione, sia pur essendo inferiore ai suddetti quattro anni, e così a seguire negli anni a venire, posto che, come da recente giurisprudenza di legittimità, non sussiste un diritto soggettivo alla riconferma della posizione lavorativa in capo allo stesso Dirigente, in ragione del fatto che la scissione presente tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale ed il conferimento dell'incarico rende anche inapplicabile l'articolo 2103 del Codice Civile, relativo al passaggio da un incarico dirigenziale all'altro. In merito, soccorrono le previsioni del*

I

'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5191/2019, ove si è asserito che il Comune in cui operava un dirigente non confermato nell'incarico sino ad allora rivestito aveva tenuto una corretta e legittima condotta nel non confermare l'incarico Dirigenziale sinora ricoperto dallo stesso, poiché nello stato contrattuale di un impiego pubblico l'ente agisce con capacità e poteri pari a quelli di un datore di lavoro privato, evidenziando come la riforma della dirigenza pubblica non si esprima in merito ad una specifica e concreta posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera che si caratterizza per lo svolgimento di determinate mansioni; fa riferimento, invece, alla mera idoneità del dipendente a svolgerle in concreto, per mezzo del conferimento a temine del relativo incarico. In pratica, ha chiarito il supremo consesso, si è innanzi ad una divisione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico, una scissione - questa - che arriva a giustificare la ritenuta inapplicabilità dell'articolo 2103 del CC, relativa al passaggio da un dato incarico all'altro. In sostanza, conclude la Corte di Cassazione, il dirigente non matura alcuno specifico diritto soggettivo al conferimento proprio di quel

I

'incarico dirigenziale e pertanto – in virtù di precise disposizioni di legge ed alla luce delle previsioni del PNA – è sempre soggetto alla rotazione, fatti salvi i casi di infungibilità limitati alle circostanze innanzi ricordate, che si riducono a: A) dirigenti

tecnici infungibili e B) incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

PRECISATO che detto orientamento è, peraltro, giunto quale seguito ad un precedente pronunciamento, sempre della Corte di Cassazione, la quale già nella sentenza n. 4621/2017 aveva avuto modo di affermare il principio secondo il quale "il dirigente il cui incarico sia venuto a scadenza non ha alcun diritto ad ottenerne il rinnovo" posto che "alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò di ritenere applicabile l'art. 2103 del c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico"

SPECIFICATO che a partire dall'anno successivo all'inizio dell'applicazione della disciplina della rotazione dei Dirigenti, si procederà anche ad una rotazione tra funzionari di categoria D che rivestano a quella data nel servizio di assegnazione una anzianità di almeno cinque anni, distinguendo tra rotazione all'interno delle posizioni tecniche, che avverrà esclusivamente tra figure professionali dotate della qualifica tecnica, e rotazione tra tutti gli altri funzionari di categoria D, per i quali si agirà pedissequamente a quanto invece previsto per le figure Dirigenziali non fungibili, il tutto sempre nel rispetto delle previsioni essenzialmente riportate all'interno del P.N.A. del 2016, ed in particolare attuando specifici percorsi di formazione delle figure direttive, distinguendo tra rotazione a cui saranno sottoposti gli appartenenti ai ruoli tecnici e rotazione cui saranno sottoposti gli appartenenti ai ruoli amministrativo/contabili.

CHIARITO ALTRESI' che è, invece, rimessa al Sindaco, nel rispetto delle prerogative esclusivamente concesse allo stesso dall'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, la eventuale decisione di rinunciare all'applicazione dell'istituto della rotazione in capo a uno o più Dirigenti non infungibili, e che peraltro in tal caso il RPCT provvederà senza indugio a rispettare le previsioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 555 del 13 giugno 2018, giusta le previsioni del parere ANAC prot. n. 29211 del 09/04/2018 inviato al Comune di Frascati e che a detta Deliberazione ha fatto espresso rimando

PRECISATO IN PARTICOLARE il fatto che, ove il Sindaco volesse decidere, in sede di conferimento delle responsabilità dirigenziali, di omettere l'attuazione della rotazione anche nei riguardi di uno o più Dirigenti non tecnici, ad esempio facendo riferimento motivazionale al requisito peculiare del "possesso di particolare capacità" e dell'"esperienza maturata" in quanto dovesse rinvenirla esclusivamente in capo al solo Dirigente attualmente incaricato di dirigere uno specifico Settore, il RPCT provvederà, in particolare, ad assumere le sopracitate misure in quanto richiamate nel parere ANAC n. 29211/2019, ai cui contenuti si rinvia

VISTA la nota prot. n. 46838 del 03/09/2019 a firma del Segretario Generale in funzione di RPCT, ad oggetto "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 05/07/2019 ad oggetto "MOZIONE N. 34 PROT. 32469 del 18/06/2019 - "ROTAZIONE DEI DIRIGENTI". Richiesta indirizzo in ordine alla posizione in essere delle necessarie attività consequenziali, anche alla luce delle previsioni del parere ANAC n. 29211 del 09/04/2019 pervenuto su richiesta del Comune di Frascati", richiamato integralmente il suo contenuto, in larga parte trasfuso nel presente atto, e rilevato che ad essa nota trasmessa allo stato non risultano essere pervenute obiezioni da parte di alcuno

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sul presente atto dal Segretario Generale in funzione di RPCT, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

CONSIDERATO E DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019 con cui si è provveduto ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 del Comune di Frascati

Con il seguente esito di voto _____

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, in piena e doverosa aderenza ai contenuti del parere ANAC reso in subiecta materia al Comune di Frascati giusta nota suo prot. n. 29211 del 09/04/2019, assunta al ns. prot. n. 19687 pari data, ai cui contenuti si rinvia

1 – di sostituire la parte iniziale del paragrafo 3., sino all'inizio della parte 3.1., della parte III del PTCPT del Comune di Frascati, approvato con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019, con il seguente testo:

“3.Piano di rotazione dei Responsabili e del Personale

Preliminarmente si sottolinea la circostanza che l'Ente ha provveduto ad una riorganizzazione della propria struttura amministrativa, giuste le previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23/11/2018, poi successivamente modificata ed integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 08/02/2019. Precedentemente, a cavallo tra il 2017 e il 2018, a seguito della nomina di 2 figure individuate ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, si era altresì provveduto già a nominare un nuovo dirigente all'interno del settore I' - amministrativo ed un nuovo responsabile in capo al Servizio ambiente. Nel mese di agosto 2019 si è, altresì, provveduto ad assumere un Dirigente da destinare al Settore Economico Finanziario, ad esito di una procedura di mobilità che ha fatto seguito ad una, precedentemente intervenuta, mobilità in uscita di omologo Dirigente.

*Tanto premesso il Comune di Frascati, chiarito che l'attivazione dell'istituto della rotazione dovrà avvenire senza incremento alcuno della spesa del personale e – quindi – senza prevedere nuove assunzioni, anche nel rispetto della specifica indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2019, **in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale e facendo proprie le diverse pronunce ANAC in questa materia, provvederà, alla scadenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco, fissati per il 31/12/2019, ad attuare la rotazione del proprio personale Dirigente in tal modo:***

- a. *la rotazione di Dirigenti titolari di responsabilità “fungibili” con altre dovrà essere attivata nei riguardi di tutti coloro i quali, tra essi, rivestano un ruolo di Responsabilità in capo ad un determinato Settore di appartenenza, da almeno quattro anni, il tutto anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, che sancisce ex plurimis l'esigibilità delle mansioni equivalenti a quelle*

per le quale il prestatore di lavoro è stato assunto, precisando altresì che l'incarico dirigenziale di nuova assegnazione dovrà, comunque, essere connotato da un peso di responsabilità quanto più possibile simile a quelli connotanti le responsabilità sino a quel momento assegnate ai medesimi Dirigenti;

- b. ove, eventualmente, non dovessero rinvenirsi situazioni conformi a quanto innanzi esposto, non si dovrà procedere ad alcuna rotazione tra Dirigenti titolari di incarico "fungibile" sino a quando non si sarà venuta a configurare una tale specifica situazione in capo ad almeno uno di essi;
- c. ove, invece, dovesse configurarsi una situazione conforme a quella innanzi esposta sub a. in capo ad un solo Dirigente titolare di incarico "fungibile" tra quelli in servizio, alla data di scadenza dell'incarico di responsabilità allo stesso conferito il medesimo dovrà ruotare con un altro Dirigente parimenti titolare di incarico "fungibile" tra quelli in servizio, preferibilmente con quello che abbia comunque maturato una maggiore anzianità di responsabilità nel Settore di assegnazione, sia pur essendo inferiore ai suddetti quattro anni, e così a seguire negli anni a venire;

Sono esentati, invece, dall'obbligo della rotazione esclusivamente:

1. la figura del Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente (Settore IV'), in quanto ontologicamente infungibile con qualsiasi altra figura dirigenziale presente all'interno dell'Ente, figura – la suddetta – peraltro, allo stato attuale, vacante. Detta previsione risponde all'esigenza di limitare la deroga al principio dell'obbligo della sottoposizione di Dirigenti alla rotazione prevedendola esclusivamente per detta figura dirigenziale per la quale – unica in questo Ente - è prevista una particolare modalità di selezione essendo previsto il possesso di specifici e particolari requisiti stante il successivo svolgimento di una prestazione lavorativa che è direttamente correlata al possesso di un'abilitazione professionale ed all'iscrizione in un relativo Albo;
2. tutti gli incarichi dirigenziali eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ove peraltro il Sindaco - in funzione dell'esercizio delle prerogative allo stesso esclusivamente riconosciutegli dall'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - intendesse invece, comunque, rinunciare all'applicazione dell'istituto della rotazione in capo a uno o più Dirigenti non infungibili, in ogni caso dovranno essere rispettate le previsioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 555 del 13 giugno 2018, giusta le previsioni del più volte ricordato parere ANAC prot. n. 29211 del 09/04/2018 inviato al nostro Ente e che a detta Deliberazione **ha fatto espresso rimando**. In sostanza, ove il Sindaco volesse decidere, in sede di conferimento delle responsabilità dirigenziali, di omettere la sottoposizione a rotazione anche nei riguardi di uno o più Dirigenti "fungibili", ad esempio facendo riferimento motivazionale al requisito peculiare del "possesso di particolare capacità" e dell'"esperienza maturata", in quanto dovesse ritenere di rinvenirla esclusivamente in capo al solo Dirigente attualmente incaricato di dirigere quello specifico Settore, sarà comunque necessario – previa ampia e chiara motivazione da porre a presupposto della decisione ed a presidio della relativa legittimità – provvedere con la contestuale adozione di misure di prevenzione della corruzione finalizzate ad evitare il consolidarsi di posizioni di privilegi nell'ambito degli uffici, adottando quelle specifiche misure alternative indicate espressamente nella stessa Deliberazione n. 555/2018, nonché richiamate nel surrichiamato parere ANAC n. 29211/2019 destinato al comune di Frascati, e di seguito riportate:

- a) per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovendo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al Dirigente un altro funzionario che contribuisca, tracciando i propri interventi, in modo che,

ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;

- b) *utilizzando il criterio della c.d. "segregazione delle funzioni", consistente nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenenti a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a: 1) svolgimento d'istruttorie e accertamenti; 2) adozione di decisioni; 3) attuazione delle decisioni prese; 4) effettuazione delle verifiche;*
- c) *prevedendo in capo all'Amministrazione – in ogni caso ed obbligatoriamente - anche l'attuazione della fondamentale misura della formazione dei dirigenti, al fine di garantire che sia acquisita con la suddetta, da parte degli altri dirigenti, la qualità di quelle competenze professionali e trasversali necessarie per potersi procedere alla rotazione in senso stretto, facendo così in modo che venga progressivamente a scemare ove mai vi fosse il c.d. "monopolio della conoscenza".*

Per quanto riguarda, invece, la rotazione dei dipendenti di categoria D, a partire dal 01/01/2021 si procederà ad attuare una graduale rotazione anche delle figure inquadrati in detta categoria professionale e che abbiano, presso il Servizio di assegnazione all'interno del relativo Settore, a quella data, una anzianità di servizio di almeno cinque anni, distinguendo tra:

- rotazione all'interno delle posizioni tecniche di categoria D, che avverrà esclusivamente tra figure professionali dotate della medesima qualifica tecnica, in quanto infungibile;*
- rotazione tra tutti gli altri funzionari di categoria D, per i quali si agirà pedissequamente a quanto invece previsto per le figure Dirigenziali fungibili.*

Per entrambi i suddetti casi, sempre nel rispetto delle previsioni essenzialmente riportate all'interno del P.N.A. del 2016, verranno attuati, sin a partire dal 01/07/2020, specifici percorsi di formazione, al fine di evitare - anche per dette figure - il consolidarsi di eventuali situazioni di "monopolio della conoscenza", su cui si fonda il ricorso alla limitazione alle rotazioni

Infine, in ordine alla responsabilità del Servizio Autonomo dell'Avvocatura, la rotazione potrà e dovrà avvenire esclusivamente tra dipendenti dell'Ente parimenti muniti di iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati."

2 – Di approvare, consequenzialmente, l'allegato testo, per come riformulato con l'approvazione del presente atto, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – anni 2019-2021

3 – Di prevedere che, in caso di difficoltà e/o incertezze interpretative ed applicative delle previsioni di cui alla presente integrazione al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza precedentemente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019, si farà riferimento alle considerazioni in fatto ed in diritto per come dettagliate ed esplicitate nella presente Deliberazione"

CONSIDERATO che ad esito della presentazione di detta proposta di deliberazione la Giunta Comunale, in occasione della seduta del 04/11/2019, ha discusso della suddetta proposta, verbalizzando la necessità che il Segretario Generale integrasse il corpo del Deliberato disponendo la produzione da parte dei Responsabili competenti di apposita relazione contenente anche *"la mappatura del rischio anticorruzione al fine di consentire all'organo politico di potere assumere nei tempi prefissati le opportune determinazioni"*

PRESO ATTO che in realtà detta mappatura è già presente nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2019/2021 del Comune di Frascati (da pagina 50 a pagina 192 del suddetto):

- a. a mezzo allegazione di n. 54 schede relative all'analisi ed all'identificazione del rischio con la mappatura dei macro processi, dei relativi sotto processi con l'individuazione delle aree del rischio dell'ufficio/servizio interessato
- b. a mezzo successiva valutazione, analisi, ponderazione e trattamento dei suddetti rischi

PRESO ATTO altresì della precisazione fatta per le vie brevi da parte del Sindaco al Segretario Generale, in ordine al fatto che la mappatura richiesta dallo stesso, per come indicato nell'allegato al verbale della Giunta Comunale del 04/11/2019, dovesse essenzialmente intendersi riferita alla effettiva situazione dei dipendenti del Comune di Frascati, ed in special modo di quelli di categoria D, in relazione a ruoli ed incarichi ricoperti ed alla anzianità di servizio in suddetti ruoli e responsabilità

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sul presente atto dal Segretario Generale in funzione di RPCT, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare integralmente la proposta n. 194 del 09/10/2019, prevedendo quindi di sostituire la parte iniziale del paragrafo 3., sino all'inizio della parte 3.1., della parte III del PTCPT del Comune di Frascati, approvato con precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019, con il seguente testo:

“3. Piano di rotazione dei Responsabili e del Personale

Preliminarmente si sottolinea la circostanza che l'Ente ha provveduto ad una riorganizzazione della propria struttura amministrativa, giuste le previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 23/11/2018, poi successivamente modificata ed integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 08/02/2019. Precedentemente, a cavallo tra il 2017 e il 2018, a seguito della nomina di 2 figure individuate ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, si era altresì provveduto già a nominare un nuovo dirigente all'interno del settore I' - amministrativo ed un nuovo responsabile in capo al Servizio ambiente. Nel mese di agosto 2019 si è, altresì, provveduto ad assumere un Dirigente da destinare al Settore Economico Finanziario, ad esito di una procedura di mobilità che ha fatto seguito ad una, precedentemente intervenuta, mobilità in uscita di omologo Dirigente.

*Tanto premesso il Comune di Frascati, chiarito che l'attivazione dell'istituto della rotazione dovrà avvenire senza incremento alcuno della spesa del personale e – quindi – senza prevedere nuove assunzioni, anche nel rispetto della specifica indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2019, **in ossequio al consolidato orientamento***

giurisprudenziale e facendo proprie le diverse pronunce ANAC in questa materia, provvederà, alla scadenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco, fissati per il 31/12/2019, ad attuare la rotazione del proprio personale Dirigente in tal modo:

- d. la rotazione di Dirigenti titolari di responsabilità "fungibili" con altre dovrà essere attivata nei riguardi di tutti coloro i quali, tra essi, rivestano un ruolo di Responsabilità in capo ad un determinato Settore di appartenenza, da almeno quattro anni, il tutto anche in ossequio alle previsioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, che sancisce ex plurimis l'esigibilità delle mansioni equivalenti a quelle per le quale il prestatore di lavoro è stato assunto, precisando altresì che l'incarico dirigenziale di nuova assegnazione dovrà, comunque, essere connotato da un peso di responsabilità quanto più possibile simile a quelli connotanti le responsabilità sino a quel momento assegnate ai medesimi Dirigenti;
- e. ove, eventualmente, non dovessero rinvenirsi situazioni conformi a quanto innanzi esposto, non si dovrà procedere ad alcuna rotazione tra Dirigenti titolari di incarico "fungibile" sino a quando non si sarà venuta a configurare una tale specifica situazione in capo ad almeno uno di essi;
- f. ove, invece, dovesse configurarsi una situazione conforme a quella innanzi esposta sub a. in capo ad un solo Dirigente titolare di incarico "fungibile" tra quelli in servizio, alla data di scadenza dell'incarico di responsabilità allo stesso conferito il medesimo dovrà ruotare con un altro Dirigente parimenti titolare di incarico "fungibile" tra quelli in servizio, preferibilmente con quello che abbia comunque maturato una maggiore anzianità di responsabilità nel Settore di assegnazione, sia pur essendo inferiore ai suddetti quattro anni, e così a seguire negli anni a venire;

Sono esentati, invece, dall'obbligo della rotazione esclusivamente:

- 3. la figura del Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente (Settore IV'), in quanto ontologicamente infungibile con qualsiasi altra figura dirigenziale presente all'interno dell'Ente, figura – la suddetta – peraltro, allo stato attuale, vacante. Detta previsione risponde all'esigenza di limitare la deroga al principio dell'obbligo della sottoposizione di Dirigenti alla rotazione prevedendola esclusivamente per detta figura dirigenziale per la quale – unica in questo Ente - è prevista una particolare modalità di selezione essendo previsto il possesso di specifici e particolari requisiti stante il successivo svolgimento di una prestazione lavorativa che è direttamente correlata al possesso di un'abilitazione professionale ed all'iscrizione in un relativo Albo;
- 4. tutti gli incarichi dirigenziali eventualmente conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ove peraltro il Sindaco - in funzione dell'esercizio delle prerogative allo stesso esclusivamente riconosciutegli dall'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - intendesse invece, comunque, rinunciare all'applicazione dell'istituto della rotazione in capo a uno o più Dirigenti non infungibili, in ogni caso dovranno essere rispettate le previsioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 555 del 13 giugno 2018, giusta le previsioni del più volte ricordato parere ANAC prot. n. 29211 del 09/04/2018 inviato al nostro Ente e che a detta Deliberazione **ha fatto espresso rimando**. In sostanza, ove il Sindaco volesse decidere, in sede di conferimento delle responsabilità dirigenziali, di omettere la sottoposizione a rotazione anche nei riguardi di uno o più Dirigenti "fungibili", ad esempio facendo riferimento motivazionale al requisito peculiare del "possesso di particolare capacità" e dell'"esperienza maturata", in quanto dovesse ritenere di rinvenirla esclusivamente in capo al solo Dirigente attualmente incaricato di dirigere quello specifico Settore, sarà comunque necessario – previa ampia e chiara motivazione da porre a presupposto della

decisione ed a presidio della relativa legittimità – provvedere con la contestuale adozione di misure di prevenzione della corruzione finalizzate ad evitare il consolidarsi di posizioni di privilegi nell'ambito degli uffici, adottando quelle specifiche misure alternative indicate espressamente nella stessa Deliberazione n. 555/2018, nonché richiamate nel surrichiamato parere ANAC n. 29211/2019 destinato al comune di Frascati, e di seguito riportate:

- d) per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovendo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al Dirigente un altro funzionario che contribuisca, tracciando i propri interventi, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;*
- e) utilizzando il criterio della c.d. "segregazione delle funzioni", consistente nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenenti a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a: 1) svolgimento d'istruttorie e accertamenti; 2) adozione di decisioni; 3) attuazione delle decisioni prese; 4) effettuazione delle verifiche;*
- f) prevedendo in capo all'Amministrazione – in ogni caso ed obbligatoriamente - anche l'attuazione della fondamentale misura della formazione dei dirigenti, al fine di garantire che sia acquisita con la suddetta, da parte degli altri dirigenti, la qualità di quelle competenze professionali e trasversali necessarie per potersi procedere alla rotazione in senso stretto, facendo così in modo che venga progressivamente a scemare ove mai vi fosse il c.d. "monopolio della conoscenza".*

Per quanto riguarda, invece, la rotazione dei dipendenti di categoria D, a partire dal 01/01/2021 si procederà ad attuare una graduale rotazione anche delle figure inquadrati in detta categoria professionale e che abbiano, presso il Servizio di assegnazione all'interno del relativo Settore, a quella data, una anzianità di servizio di almeno cinque anni, distinguendo tra:

- rotazione all'interno delle posizioni tecniche di categoria D, che avverrà esclusivamente tra figure professionali dotate della medesima qualifica tecnica, in quanto infungibile;*
- rotazione tra tutti gli altri funzionari di categoria D, per i quali si agirà pedissequamente a quanto invece previsto per le figure Dirigenziali fungibili.*

Per entrambi i suddetti casi, sempre nel rispetto delle previsioni essenzialmente riportate all'interno del P.N.A. del 2016, verranno attuati, sin a partire dal 01/07/2020, specifici percorsi di formazione, al fine di evitare - anche per dette figure – il consolidarsi di eventuali situazioni di "monopolio della conoscenza", su cui si fonda il ricorso alle limitazioni alle rotazioni

Infine, in ordine alla responsabilità del Servizio Autonomo dell'Avvocatura, la rotazione potrà e dovrà avvenire esclusivamente tra dipendenti dell'Ente parimenti muniti di iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati."

2. Di approvare, consequenzialmente, l'allegato testo, per come riformulato con l'approvazione del presente atto, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – anni 2019-2021
3. Di prevedere che, in caso di difficoltà e/o incertezze interpretative ed applicative delle previsioni di cui alla presente integrazione al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza precedentemente approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019, si farà riferimento alle considerazioni in fatto ed in diritto per come dettagliate ed esplicitate nella presente Deliberazione

4. Di demandare a tutti i Dirigenti ed Apicali la predisposizione e la consegna, al RPCT ed a tutta la Giunta Comunale, entro 10 giorni dalla trasmissione della presente, di una relazione che descriva compiutamente l'attuale organizzazione del proprio Settore di competenza, con specifica e particolare indicazione dei nominativi e dei compiti di tutti i dipendenti di categoria D assegnati all'interno degli stessi, con indicazione specifica della data di assegnazione in capo ad essi della posizione e responsabilità sino ad oggi rivestita, specificando quali tra costoro nell'anno 2021 saranno o meno soggetti a rotazione secondo le previsioni di cui alla presente, approvata, addenda al PTPCT; ciò, in funzione di una complessiva ed articolata riorganizzazione dell'assetto complessivo dell'Ente e delle responsabilità di tipo direttivo che dovrà essere realizzata nell'anno 2021 all'interno del Comune di Frascati in occasione della prevista rotazione delle figure di categoria D, da attuarsi in esecuzione delle previsioni di cui al PTCPT 2019/2021, per come aggiornato e completato con la presente Deliberazione e che, in occasione dell'approvazione - entro il 31/01/2020 - del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020/2022, dovrà essere compiutamente, chiaramente ed inequivocabilmente disciplinata
5. Di notificare, ad ogni più opportuno effetto di legge, la presente a tutti i Dirigenti ed Apicali per il prosieguo di competenza

Successivamente la Giunta Comunale, con votazione palese favorevole unanime

DELIBERA

stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Mastrosanti Roberto

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate